



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 278 del 08/03/2023

Determina del Responsabile N. 13 del 08/03/2023

PROPOSTA N. 329 del 08/03/2023

OGGETTO: Comune di Montedinove - Verifica di Assoggettabilità alle procedure di VAS (art. 12 D.Lgs. 152/06), in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali (delibera di GR n. 1647/2019), relativa al Piano di Lottizzazione "Guidotti". Class.34VAS01

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1647 del 23.12.2019, in particolare la lettera A.3, punto 5, delle stesse;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Montedinove con nota prot. n. 320 del 19.01.2023, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 26.01.2023 con protocollo n. 1799, di richiesta di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, relativa al Piano di Lottizzazione "Guidotti" in variante al vigente PRG ai sensi dell'art. 15m comma 5, della LR n. 34/92;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale in data 07.03.2023, di seguito integralmente trascritto:

***** Con nota prot. n. 320 del 19.01.2023 il Comune di Montedinove, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità Competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, in merito al Piano di Lottizzazione "Guidotti" in variante al PRG ai sensi dell'art. 15, comma 5, della LR n. 34/92; con nota prot. n. 2039 del 30.01.2023, lo Scrivente Settore ha inviato ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, la documentazione trasmessa dal Comune con la sopraccitata nota prot. n. 320 del 19.01.2023.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs n. 152/2006 e dalla lettera A.4) della delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;

- ASUR Marche Area Vasta n.5;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (Genio Civile) di Ascoli Piceno;
- AATO n. 5 Marche Sud;
- CIIP Poliservizi;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

La CIIP, con nota prot. n. 2024 del 07.02.2023, verificato che il Piano di Lottizzazione in oggetto non ha un impatto significativo sull'ambiente in quanto il bilancio idrico e fognario rispetto al piano vigente rimane inalterato, ha comunicato quanto segue:

- l'intervento in oggetto non necessita della realizzazione di nuove reti idriche e fognarie e pertanto possono essere eseguite, se necessario, delle normali diramazioni da collegare agli impianti idrici e fognari acque nere esistenti, adeguate alle normative vigenti, con l'ubicazione a confine di proprietà sia dell'apparecchio di misura (contatore impianto idrico), sia del pozzetto di consegna (impianto fognatura acque nere);
- relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.”;
- nelle aree degli interventi previsti, analizzando l'ubicazione planimetrica delle opere di progetto, si potrebbero riscontrare interferenze con sottoservizi gestiti dalla CIIP Spa. Si dovranno pertanto effettuare necessariamente, prima dell'inizio dei lavori, dei sopralluoghi con i tecnici di questa Azienda per l'individuazione delle tubazioni. Si dovrà inoltre porre la massima attenzione nelle fasi di scavo, di perforazione e di realizzazione delle opere qualora fossero presenti eventuali condotte secondarie di piccolo diametro ad oggi non rilevate da questa Azienda;
- le eventuali spese d'intervento e/o modifica delle opere per presenza di sottoservizi gestiti dalla CIIP Spa, saranno a totale carico della Committenza e i lavori di risoluzione delle interferenze con le prescrizioni sopra individuate dovranno essere concordate e debitamente autorizzate da questo Gestore.

L'AATO n. 5 Marche Sud, con nota prot. n. 241 del 08.02.2023, richiamato il sopra riportato parere della CIIP nota prot. n. 2024 del 07.02.2023, ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla VAS del Piano di Lottizzazione in argomento, ai sensi del comma 2 del D.Lgs n. 152/06, con le seguenti prescrizioni:

- rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel parere del Gestore CIIP S.p.A.;
- relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme;
- relativamente ad un eventuale spostamento degli impianti tecnologici (idrici e fognari) per esigenze private è soggetto ad esplicita autorizzazione del Gestore con oneri a carico del Richiedente.

L'AST di Ascoli Piceno – Dipartimento di Prevenzione, con nota in data 07.02.2023, assunta al protocollo dello scrivente Settore con il numero 3471 del 14.02.2023, ha ritenuto di escludere la pratica di cui in oggetto dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

- dovranno essere previste ed attuate opportune opere e/o azioni relative alla fase di cantierizzazione aventi lo scopo di mitigare l'impatto con l'ambiente e con le aree residenziali confinanti con particolare riferimento a polveri, rumori, vibrazioni, odori, ecc;
- per ridurre gli impatti dei cantieri saranno da preferire soluzioni che minimizzano il numero complessivo dei trasporti sia per l'apporto che per l'asporto di materiali e rifiuti.

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, la Regione Marche - Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio (Genio Civile) e il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione, non hanno espresso alcun parere in merito alla pratica di cui in oggetto.

CONTENUTI DEL PIANO

Il Piano di Lottizzazione in argomento è relativo ad un'area avente destinazione urbanistica di zona "C" di espansione residenziale nel vigente PRG adeguato al PPAR per la quale, in forza delle previsioni del previgente PdF, è stato approvato nel 2003 il Piano di Lottizzazione "Guidotti" ad oggi decaduto.

Viene quindi riproposto tale Piano di Lottizzazione che risulta in variante al PRG, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della LR n. 34/92, in quanto lo stesso viene ampliato per ricomprendere al suo interno una porzione della limitrofa zona C - Progetto norma n. 5 (P.N.5), rimanendo invariata la volumetria massima realizzabile ed i parametri urbanistico-edilizi originariamente approvati (conseguentemente è stato modificato il dato relativo alla superficie territoriale riportato nella tabella riassuntiva di cui all'art. 71 delle NTA del vigente PRG).

Viene allo scopo introdotto nell'articolato normativo l'art. 83 bis "Lottizzazione Guidotti" nel quale è presente una tabella riassuntiva con indicati la superficie territoriale (ST), le aree pubbliche da cedere (verde pubblico e parcheggi), il volume massimo realizzabile e la quantità di aree a standard da cedere per ogni abitante insediabile.

CONTENUTI DEL MODULO di cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening semplificato", Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall'Autorità Procedente risulta che il Piano di Lottizzazione:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d'Incidenza;
- è in variante al vigente PRG;
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- non risulta interessato dalla presenza di ambiti di tutela del vigente PRG adeguato al PPAR;
- non è soggetta alle disposizioni del PTCP;
- comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii (art. 142, lettera m, zone di interesse archeologico e DM del 18.05.1962);
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all'art. 11 della LR n. 6/2005;
- sull'area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della LR n. 52/74;
- non ricade in area soggetta ad erosione costiera;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente.

CONTENUTI E SCOPO DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Si rileva preliminarmente che il Comune di Montedinove, con nota prot. n. 320 del 19.01.2023, ha richiesto l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, mentre il rapporto preliminare trasmesso è stato predisposto facendo riferimento a quanto previsto dal Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020 che fornisce indicazioni per la predisposizione del rapporto preliminare di screening ordinario; quest'ultimo contiene analisi e valutazioni comprensive anche di quelle previste dalle linee guida regionali per lo screening in forma semplificata (Sezione 3 "Caratteristiche del piano o programma" dello screening inviato).

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening; la fase di screening verifica se le azioni previste dal Piano avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se il Piano possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano di Lottizzazione; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle linee guida approvate con delibera di GR n. 1647/2019, del Decreto del Dirigente della PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 13 del 17.01.2020 e con riferimento ai criteri dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il Rapporto Preliminare risulta articolato come di seguito meglio specificato.

Sezione 1 "Informazioni generali"

Sono state fornite le informazioni di cui alle lettere a, b, c, d, ed e della corrispondente sezione del Decreto del Dirigente della PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 13 del 17.01.2020.

Sezione 2 "Rilevanza del piano o del programma"

E' stata effettuata una prima valutazione dei possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Piano, individuando le probabili relazioni "causa-effetto" tra le previsioni dello stesso ed i temi ambientali pertinenti (biodiversità, suolo e sottosuolo, paesaggio, salute umana, popolazione, acqua, rifiuti, aria, fattori climatici, patrimonio culturale).

Sezione 3 "Caratteristiche del piano o programma"

E' stata valutata la compatibilità del Piano di Lottizzazione con i seguenti strumenti di pianificazione comunale, provinciale e regionale in materia ambientale: Piano acustico comunale, Piano di microzonazione sismica III livello comunale, Piano Provinciale di Gestione Rifiuti Urbani, vincolo idrogeologico RD n. 3267/1926, Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, Piano Paesistico Ambientale Regionale, Piano d'Inquadramento Territoriale, Rete Ecologica delle Marche, Piano Energetico Ambientale Regionale, Piano di Tutela delle Acque, Piano di Risanamento e Monitoraggio della qualità dell'aria Regionale, Piano Clima Regionale.

Gli obiettivi di protezione ambientale pertinenti il Piano fanno riferimento anche alla Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile della Regione Marche (SRSvS) la quale individua cinque scelte strategiche all'interno delle quali definisce una serie di obiettivi che la Regione intende perseguire; è stata quindi predisposta una matrice riportante i cinque obiettivi di sostenibilità e la pertinenza del

Piano rispetto ad essi e una seconda matrice nella quale è stato stabilito l'obiettivo di sostenibilità a cui fanno riferimento le singole azioni previste dal Piano.

Sono state poi analizzate e sviluppate le informazioni richieste nell'Allegato I alla Parte Seconda di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 nel quale sono elencati i criteri per la verifica di assoggettabilità del Piano di che trattasi; da tale analisi risulta in particolare che il Piano in argomento non genera e non stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, non influenza altri piani, inclusi quelli gerarchicamente ordinati, non presenta problemi ambientali significativi, non dà attuazione ad alcuna normativa comunitaria in materia ambientale, non genera interazioni cumulative in grado di alterare e/o degradare il sistema ambientale territoriale, non produce effetti di tipo transfrontaliero, non genera alcun rischio ambientale e per la salute umana, non presenta al suo interno unità ambientali naturalistiche ed eco-sistemiche pregiate.

Sezione 4 “Caratteristiche delle aree che possono essere interessate”

E' stato definito l'ambito territoriale ed ambientale interessato dalla proposta di Piano di Lottizzazione, inserendo i seguenti elementi:

- definizione dell'ambito territoriale: è stato analizzato l'ambito territoriale di riferimento inteso come l'area in cui il Piano esplica la sua azione ed in cui si manifestano gli effetti ambientali derivanti dalla sua attuazione. Sono stati considerati i seguenti aspetti ambientali: biodiversità, flora e fauna, popolazione, salute umana, suolo e sottosuolo, acqua, aria, fattori climatici, patrimonio culturale, paesaggio, cantieristica, rifiuti;
- caratterizzazione dello stato dell'ambiente: l'attuazione del Piano direttamente, indirettamente o cumulativamente, viene ritenuta ininfluyente dal punto di vista ambientale.

Sezione 5 “Caratteristiche degli effetti ambientali”

Per ciascun aspetto ambientale considerato (biodiversità, flora e fauna, popolazione, salute umana, suolo e sottosuolo, acqua, aria, fattori climatici, patrimonio culturale, paesaggio, cantieristica, rifiuti) sono indicate le possibili interazioni e/o evoluzioni.

Per ciascuna interazione individuata sono state indicate le caratteristiche dell'effetto considerato mediante la predisposizione di una matrice contenente le caratteristiche (reversibilità) delle interazioni ritenute pertinenti.

Con riferimento al carattere cumulativo degli effetti viene specificato che le azioni del Piano non sono capaci di generare interazioni cumulative in grado di alterare e/o degradare il sistema ambientale territoriale; per le stesse motivazioni viene ritenuto che il Piano possa incidere esclusivamente nelle aree a cui essa fa riferimento.

I rischi per la salute umana o per l'ambiente sono considerati come non presenti mentre l'entità ed estensione nello spazio degli effetti viene ritenuta di significatività bassa.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta, visti i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA), si ritiene che non emergano particolari criticità in merito al Piano di Lottizzazione di cui in oggetto.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., il Piano di Lottizzazione “Guidotti” – in variante al vigente PRG adeguato al PPAR del Comune di Montedinove ai sensi dell'art. 15, comma 5, della LR n. 34/92 - a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- Si rimandano eventuali ulteriori rilievi al successivo procedimento di cui all'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii.

Visto l'art. 6 della L.n.241/90:

A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., del Piano di Lottizzazione "Guidotti" – in variante al vigente PRG adeguato al PPAR del Comune di Montedinove ai sensi dell'art. 15, comma 5, della LR n. 34/92 - a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- Si rimandano eventuali ulteriori rilievi di carattere urbanistico al successivo procedimento di cui all'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii.

- REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 278 del 08/03/2023

giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente del Settore IV
Pianificazione Territoriale
(Ing. Antonino Colapinto)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, lì 08/03/2023

IL DIRIGENTE
COLAPINTO ANTONINO